



Marina di
Villasimius

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. N. 231/2001



Marina di
Villasimius

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. N. 231/2001

MARINA DI VILLASIMIUS S.R.L.

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del _____

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	
Rev. n.	
Rev. n.	
Rev. n.	

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI	3
1.1.Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo <i>ex</i> D.Lgs. n. 231/01.....	3
1.2.La società e il suo sistema organizzativo	13
2. PROCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI.....	19
2.1 Identificazione e valutazione dei rischi reato	19
2.2. Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi.....	22
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
3.1 Attività dell'Organismo di Vigilanza	26
3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	26
3.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: Reporting nei confronti degli Organi Societari.....	28
3.4 Il coinvolgimento delle risorse interne e dei collaboratori esterni	30
3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	31
PARTE SPECIALE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	33
PARTE SPECIALE II - REATI SOCIETARI.....	42
PARTE SPECIALE III - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	49
PARTE SPECIALE IV - REATI AMBIENTALI.....	53
PARTE SPECIALE V - REATI TRIBUTARI.....	57
PARTE SPECIALE VI - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	63
PARTE SPECIALE VII - REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	70
PARTE SPECIALE VIII - ALTRE FATTISPECIE DI REATO <i>EX</i> D.LGS. N. 231/2001.....	74

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

- Attività Sensibili: sono le attività nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di Reati;
- Consulenti: Sono i soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Marina in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;
- Dipendenti: Sono i soggetti aventi. Un contratto di lavoro subordinato, ivi compresi i Dirigenti;
- D.Lgs. 231/01 o “il Decreto”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche o integrazioni;
- Incaricato di un Pubblico Servizio: l’art. 358 c.p. definisce la persona incaricata di un pubblico servizio colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”;
- Linee Guida: sono le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/01.
- Modello: Sono i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.Lgs. 231/01 nonché i Sistemi di Gestione per la Salute e sicurezza in conformità alla OHSAS 18001
- Organismo di Vigilanza (OdV): è l’Organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;
- Organi Sociali: è composto dall’Organo Amministrativo
- P.A.: La Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei suoi confronti, anche i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio;
- Partner: sono le controparti contrattuali, sia persone fisiche che giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;
- Pubblico Ufficiale: L’art. 357 c.p. definisce il pubblico ufficiale colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”;
- Reati: sono le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01

La società Marina di Villasimius S.r.l. - sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto

3 di 74

conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito denominato il "Modello").

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Marina di Villasimius S.r.l., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il suddetto Modello organizzativo è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le ulteriori linee guida elaborate in materia dalle Associazione di Categoria di riferimento, con particolare riferimento a quelle emanate da CONFINDUSTRIA e alle linee guida ANAC per tutti gli aspetti che attengono la normativa anticorruzione *ex* Legge 190/2012, per quanto applicabile.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente standardizzazione, il Modello si propone come finalità quella di:

- Individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- Definire la struttura generale ed i sistemi di controllo della struttura organizzativa dell'impresa ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01;
- Fornire la consapevolezza, alle funzioni aziendali che operano nelle aree di attività a rischio, di poter incorrere in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello in un illecito passibile di sanzioni;
- Prevedere specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- Configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- Costruire un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;

- Consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

1. L'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
2. La mappatura delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
3. L'attribuzione all'Organo di Controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
4. La verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
5. Il rispetto del principio della separazione delle funzioni, nei limiti di quanto consentito dalle dimensioni aziendali;
6. La definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
7. La verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da "Parti Speciali" relative ai diversi ambiti di reato. Sono parte integrante del presente Modello anche tutti gli Allegati, nonché il Codice Etico, il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio e i Protocolli esimenti redatti.

Il modello si compone di:

- a) Sistema organizzativo di gestione del modello, che è composto da:
 - Individuazione delle modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del modello (PARTE GENERALE);
 - Definizione della struttura organizzativa aziendale e delle relative aree critiche di gestione per le quali sono definiti specifici protocolli di prevenzione del rischio (PARTI SPECIALI). Ciascuna Parte Speciale contiene l'indicazione relativa ai protocolli preventivi di riferimento;
 - Istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

b) Allegati del modello:

- All. n. 1 Codice Etico;
- All. n. 2 Sistema Disciplinare;
- All. n. 3 Organigramma aziendale.

Sotto il profilo gestionale, il modello si compone di ulteriori supporti documentali cartacei e informatici considerati necessari per garantire il rispetto del modello nella corrente attività operativa (a titolo esemplificativo: procedure del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente e relativa modulistica, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Regolamento interno del Porto, ecc.).

Tale sub-struttura del MOG, avendo carattere gestionale e natura strumentale, è verificata dalla Direzione ed approvata dal CDA.

Il sistema di controllo è fondato su principi quali:

- la gestione documentale che consenta la tracciabilità delle operazioni rilevanti (es. verbali, note istruttorie, delibere di accesso a finanziamenti, etc.);
- la partecipazione di più soggetti in attività esterne che si configurano come situazioni a rischio;
- la netta separazione delle responsabilità (es. distinzione tra ente richiedente che acquista ed ente che effettua il pagamento) per evitare la concentrazione in un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- l'adesione al Codice Etico;
- la salvaguardia dei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza;
- la comunicazione periodica di informazioni rilevanti tra Organismo di Vigilanza e le diverse funzioni aziendali;
- l'osservanza e l'applicazione del modello e il coinvolgimento di collaboratori e fornitori.

Approccio Metodologico

La predisposizione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo efficace ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 a favore di Marina di Villasimius S.r.l. è stata ponderata in relazione alle peculiarità della realtà societaria, con l'obiettivo di mantenere il sistema relazionale procedurale ed organizzativo già presente e di implementare, eventualmente, nuovi protocolli in termini di

compatibilità con la struttura preesistente e al fine di evitare inutili duplicazioni di funzioni e costi aggiuntivi.

L'intervento qualitativo/quantitativo ha tenuto conto, altresì, del c.d. "rischio accettabile" previsto dalla norma, secondo cui la società è ritenuta esclusa dalla responsabilità per i reati commessi da soggetti in posizione apicale ed in posizione subordinata, se questi hanno eluso fraudolentemente i sistemi di prevenzione e controllo posti in essere.

Il lavoro è stato indirizzato inizialmente allo studio e all'interpretazione ed all'approfondimento dell'organizzazione gerarchica della società, del sistema delle deleghe e delle procedure relative alle tematiche interessate al decreto e delle fattispecie di reato anche solo potenzialmente configurabili nelle medesime.

Sono stati fissati e vengono fissati periodicamente degli incontri con i responsabili aziendali in cui vengono analizzate le attività svolte dalle aree ritenute "critiche" al fine di acquisire la documentazione disponibile (procedure, protocolli, poteri di firma), e di approfondire, attraverso lo strumento dell'intervista e la verifica documentale, i flussi decisionali e procedurali e di fare proprio il contesto di riferimento.

Contestualmente, attraverso i cd. "flussi informativi" e per il tramite dello studio delle procedure esistenti e della loro efficacia ai fini della norma, vengono individuate le singole criticità delle attività a rischio e i soggetti responsabili, il livello di rischio con riferimento ai reati realizzabili (mappatura delle aree a rischio) al fine di aggiornare le procedure gestionali e operative volte alla prevenzione dei possibili reati.

Destinatari del Modello

L'Articolo 5 del decreto sancisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di **autonomia finanziaria e funzionale** nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Da quanto sopra si può evincere che il presente Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori esterni e partner (nel seguito denominati i “Destinatari”).

Sono dunque **destinatari diretti**:

- Amministratori;
- Soci;
- Quadri, impiegati ed operai;
- Collaboratori e consulenti esterni comunque coinvolti in forma continuativa nelle attività di impresa, anche senza il requisito della prevalenza di impegno e/o della subordinazione.

Le indicazioni presenti nel modello devono essere comunque osservate da ogni figura esterna (sia persona fisica che giuridica) nei limiti delle azioni e delle attività gestite in forme contrattualizzate (**c.d. destinatari indiretti**) quali:

- Fornitori;
- Partner;
- Clienti.

Adozione e modalità di approvazione del Modello

L’Organo Amministrativo ha il compito di far predisporre e approvare il Modello nonché di provvedere all’aggiornamento del medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

In tal senso è prevista la seguente procedura:

- Delibera di Adesione al Modello da parte del CDA;
- Condivisione dell’output normativo;
- Individuazione dei soggetti apicali e delle aree critiche;
- Definizione e formale adozione del Codice etico e del Sistema disciplinare;
- Condivisione del documento;
- Modello definitivo e sua formale adozione da parte dell’Organo Amministrativo;

- Controllo da parte dell'Organismo Vigilanza (OdV) sul rispetto delle previsioni contenute nel MOG;
- Diffusione e formazione del personale.

Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a del Decreto) le successive modifiche e **integrazioni di carattere sostanziale** del Modello stesso sono rimesse all'approvazione dell'Organo Amministrativo di Marina di Villasimius S.r.l.

Le **modifiche** sono **sostanziali** se apportano variazioni a:

- Compiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza;
- Modifiche in merito alle responsabilità delle figure apicali, anche a seguito di riorganizzazione della struttura aziendale;
- Cambiamenti di denominazioni di funzioni aziendali e/o il conferimento di responsabilità operative e gestionali.

Sono rimesse, invece, alla competenza della direzione aziendale, modifiche quali:

- L'adeguamento dell'analisi dei rischi nel tempo, anche in dipendenza delle attività di controllo interno l'inserimento o la soppressione di protocolli a fronte della revisione dell'analisi dei rischi;
- La modifica o aggiornamento di procedure aziendali, qualunque sia l'origine o la natura della variazione.

A decorrere dalla data di approvazione del modello, l'Organismo di Vigilanza *ha l'obbligo di verificare sull'osservanza del Modello e curarne l'Aggiornamento, segnalando al CDA la necessità di provvedere ad un'implementazione dello stesso.*

Resta però nella competenza e responsabilità della Direzione aziendale, la definizione degli strumenti organizzativi necessari a correlare e rendere conforme, la gestione delle attività operative con le indicazioni dei protocolli/procedure.

Verifica sul Modello

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- Verifiche di primo livello, o audit interni volte a verificare la corretta applicazione delle procedure e dei protocolli interni nonché la loro adeguatezza
- Verifiche di secondo livello, svolte dall'Organismo di Vigilanza con periodicità definita dallo stesso.

Tutte le attività di verifica sono formalizzate su report/verbali elaborati dall'Organismo di Vigilanza.

L'esito delle verifiche effettuate viene formalizzato su apposito verbale da sottoporre all'attenzione del CDA di Marina di Villasimius S.r.l. nel quale sono evidenziate le possibili carenze organizzative e i suggerimenti e le raccomandazioni per le relative azioni da intraprendere.

Linee Guida elaborate dalle Associazioni di categoria e riferimenti normativi

Il D.M. 26 giugno 2003 n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti e prevede espressamente che decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

I principali riferimenti utilizzati per la redazione del presente Modello Organizzativo sono:

- Linee Guida Confindustria approvate la prima volta in data 7 marzo 2002, ed integrate successivamente con un'appendice dedicata alla riforma dei reati societari e aggiornandole, tenendo conto degli interventi normativi intervenuti successivamente (ultimo aggiornamento a Giugno 2021).

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il D.Lgs. 231/2001 - nel suo testo originario - si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per effetto di successive riforme legislative, l'elenco dei Reati Presupposto è stato poi integrato con nuove fattispecie criminose, sicché ad oggi le categorie di Reati contemplate nel Decreto sono:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 come modificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dalla Legge 161/2017 e dalla Legge 3/2019 e dal Dlgs. 75/2020);
2. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter aggiunto dalla Legge n. 94/2009 e modificato dalla L.69/2015);
3. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis introdotto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, modificato dal Dlgs.125/2016);
4. Reati societari (art. 25 ter introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e successivamente integrato con il reato di "corruzione tra privati" dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, modificato Legge 169/2015 e dal Dlgs. n.38/2017);
5. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7);
6. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1 introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7);
7. Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies introdotto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228; modificato dalla legge n. 199/2016);
8. Reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62); e altre fattispecie di abuso di mercato (art. 187- quinquies TUF - articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018);

9. Reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
10. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dalla Legge n. 3/2018);
11. Reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente integrato con il reato di “autoriciclaggio” dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e poi modificato dal D.Lgs. n. 195/2021);
12. Delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24 bis introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8 2016 e D.L. n. 105/2019);
13. Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis-1 introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
14. Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 49);
15. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116);
17. Reati ambientali (art. 25 undecies introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs.n. 21/2018);
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161).
19. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 25 terdecies, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal Dlgs.n. 21/2018);
20. Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa o giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies, introdotto dalla Legge n. 39/2019);
21. Reati Tributarî (art. 25 quinquedecies, introdotto dalla Legge n. 157/2019 ed integrato successivamente dal D.Lgs. 75/2020);

- 22. Contrabbando (art. 25 sexiesdecies, introdotto dal Dlgs. 75/2020);
- 23. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 184/2021);
- 24. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 184/2021);
- 25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 22/2022);
- 26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 22/2022).

1.2. La società e il suo sistema organizzativo

Elementi identificativi della Società

Denominazione: MARINA DI VILLASIMIUS S.R.L.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Capitale: € 33.000,00

Soci: Marinedi (78,47%); Termar S.r.l. (5,25%); Italian Boat S.r.l. (6,34%); Invilmar S.r.l. (4,94%), Comune di Villasimius (5,00%)

Sede Legale: Via degli Oleandri Snc - 09049 Villasimius (SU)

Partita IVA: 02683260927

Aspetti Societari

La società gestisce il porto turistico di Villasimius (CA) in virtù della originaria concessione demaniale marittima n. 113/2001 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Cagliari.

Il porto turistico fu realizzato dalla Regione Sardegna all'interno dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara, istituita nel 1998.

Il Marina dispone di n. 842 posti barca fino a 65 metri di lft, con una superficie acquea a reddito di 36.842 m2, spazi a terra per 2.260 m2 e cantiere nautico di 3.300 m2 per imbarcazioni fino a 27 m lft.

La società è stata costituita il 13.4.2000, dagli allora soci Acquatecno Srl (99%) e T.E.A. Territorio Energia Ambiente Consult Srl (1%), per l'ottenimento della concessione demaniale marittima del Porto Turistico di Villasimius, il suo completamento e la gestione.

In data 6.6.2000 viene ceduta da Acquatecno Srl una partecipazione del 5% alla Termar Srl, società locale attiva nei servizi portuali.

Con successivo atto del 1.8.2000, Acquatecno cede il 40% delle quote al Comune di Villasimius, che a sua volta cede il 5% alla SFIRS, Società Finanziaria regionale.

Il 2.11.2000 la società presenta istanza di concessione demaniale per la sola gestione del porto turistico appena ultimato ed in corso di collaudo.

Il 7.5.2001 Acquatecno S.r.l cede una partecipazione del 4% alla società Cantieri Nautici Danimar S.r.l, cui viene affidata la gestione dell'area cantieristica all'interno dell'area portuale, e con il medesimo atto la T.E.A. Srl cede alla Sansovino Srl, controllata da alcuni soci di Acquatecno Srl, il proprio 1%. In tale data si definisce quindi la compagine sociale che, al netto della costituzione di Marinedi SpA da parte di Acquatecno Srl mediante conferimento della partecipazione, tra le altre, nella Marina di Villasimius Srl, rimarrà sostanzialmente inalterata sino al 2017. A partire dal 2017 si sono succedute ulteriori vicende societarie che hanno portato all'attuale configurazione del capitale sociale.

In data 31.12.2001, a conclusione della procedura amministrativa, il Ministero dei Trasporti, per il tramite della Capitaneria di Porto di Cagliari, ed ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, assegna una concessione di 6 anni, sino al marzo 2007, alla Società che nel frattempo aveva iniziato la gestione del compendio con atto di anticipata occupazione. La configurazione iniziale della struttura prevedeva n. 773 posti barca, l'area di scalo e alaggio, il distributore di carburante e le aree a terra per l'esercizio di attività commerciali.

Nel 2009, come anticipato, la quota detenuta da Acquatecno viene conferita alla neocostituita Marinedi Srl (poi trasformata in SpA), lo spinoff di Acquatecno dedicato alle gestioni portuali, unitamente alle partecipazioni in Marina di Vieste SpA e Diporto in porto Srl.

Il Marina diventa presto il principale punto di riferimento per la nautica nel Sud Sardegna, eguagliando, sia in termini qualitativi che quantitativi, le più famose strutture portuali della Costa Smeralda nel Nord della Regione.

Aspetti Organizzativi

La struttura organizzativa interna della Marina di Villasimius è rappresentata nell'**Allegato 3** al presente Modello. L'attuale sistema di governo della Società, con verbale del consiglio di amministrazione del 11.6.2021, ha deliberato di attribuire oltre ai poteri previsti da legge e statuto, i seguenti poteri.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Rappresentare legalmente la società di fronte a terzi ed in giudizio;
- Rappresentare la Società in Italia ed all'estero nei rapporti con ogni istituzione e autorità;
- Provvedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e, anche su proposta dell'Amministratore Delegato, alla formulazione del relativo ordine del giorno;
- Curare i rapporti istituzionali con tutte le amministrazioni pubbliche, locali, regionali, nazionali, europee ed internazionali;
- Vigilare sul perseguimento degli obiettivi strategici aziendali nell'ambito delle linee guide e dei piani approvati dal Consiglio;

Amministratore Delegato

- Esercitare tutti i poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge e/o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, e/o all'Assemblea, con il limite, per le sole operazioni che comportano impegni di spesa per la società, di 250.000 di Euro per singola operazione. Il limite non si applica alle operazioni specificatamente già previste nel budget annuale, nel piano annuale degli investimenti e nel piano economico finanziario pluriennale approvato dal Consiglio, ed alle operazioni direttamente connesse e strumentali e/o necessarie all'esecuzione dei contratti/delibere relativi ad impegni già precedentemente assunti verso terzi;
 - Predisposizione dell'istruttoria degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, inclusa la redazione del piano economico finanziario e del budget annuale e pluriennale;
 - Impostazione delle strategie, anche attraverso la realizzazione di studi, di ricerche e di valutazioni dell'impatto delle politiche aziendali, che la Società deve intraprendere in relazione agli scopi sociali;
 - Tutte le funzioni generali tra le quali il personale, i sistemi informativi, l'amministrazione, la
- 15 di 74

finanza, il controllo di gestione, gli affari legali e societari, relazioni esterne e comunicazione, concernenti l'attività della Società.

- Conferire procura nell'ambito dei poteri attribuiti.

Nel quadro delle competenze e dei limiti di cui sopra, vengono conferiti all'Amministratore Delegato, in via esemplificativa e non esaustiva, i poteri di seguito elencati da esercitare a firma singola:

- ✓ Rappresentare la Società in Italia e all'estero nei rapporti con istituzioni ed autorità pubbliche e amministrative e con tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – correlati alle funzioni ad esso attribuite, inclusa la rappresentanza in giudizio;
- ✓ Stipulare, modificare, risolvere, cedere, contratti di fornitura di beni e servizi, di prestazioni professionali, di consulenza e prestazione d'opera intellettuale, di appalto, di mandato, di commissione;
- ✓ Intimare atti di costituzione in mora e fare elevare atti di protesto cambiario;
- ✓ Rendere, in nome e per conto della Società, dichiarazioni di terzo pignorato davanti all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ Promuovere procedure ed esecuzioni coattive; provocare e promuovere procedure fallimentari e rappresentare in esse la Società, affermare le verità di crediti, fare insinuazioni di crediti, assistere alle adunanze dei creditori, accettare concordati ed opporsi ad essi;
- ✓ Provvedere ad operazioni di tramutamento, traslazioni, vincoli e svincoli di proprietà sociale; la sottoscrizione delle annotazioni relative e le formalità sui certificati e sul libro dei soci.

Eeguire, in Italia e all'estero, le seguenti operazioni:

- Apertura e chiusura di conti correnti di corrispondenza e di deposito, anche vincolati;
- Disposizioni e prelevamenti da conti correnti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito, nei limiti degli affidamenti concordati;
- Girate di cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti all'incasso;
- Aperture di credito di conto corrente e richiesta di crediti in generale, anche sotto forma di prestiti di titoli, utilizzo di aperture di credito libere o documentarie;

- Richiesta di perfezionamento di fidi bancari, finanziamenti e scoperture di c/c;
- Costituzione di depositi cauzionali;
- Costituzione di depositi di titoli a custodia o in amministrazione, anche se estratti o favoriti da premi, con facoltà di esigere capitali e premi;
- Locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi;
- Ritirare merci, titoli, effetti, pacchi, plichi di qualsiasi specie, oggetti, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici, spettanti e dovuti, alla Società da privati o da pubbliche Amministrazioni, comprese quelle postali e telegrafiche, con facoltà di rilasciare debite quietanze liberatorie e dichiarazioni di scarico;
- Compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, Cassa Depositi e Prestiti e Banca d'Italia, emettendo consensi di qualsiasi genere;
- Effettuare depositi anche cauzionali, esigere crediti e ritirare titoli di qualunque natura ed entità sia nei confronti di privati che di uffici od amministrazioni, casse, tesorerie pubbliche italiane ed estere, esonerando le amministrazioni solventi da ogni responsabilità e rilasciando ampie e definitive quietanze;
- Firmare la corrispondenza ed ogni altro documento relativo agli oggetti di cui al presente mandato; sottoscrivere fatture e documenti analoghi, lettere di addebitamento;
- Rilasciare certificati, nonché dichiarazioni di ogni tipo in materia fiscale, estratti di libri paga, attestazioni riguardanti il personale di ogni grado e categoria e concernenti enti previdenziali, assicurativi, mutualistici ed altri enti pubblici e privati;
- Definire e sottoscrivere i contratti di lavoro applicati dalla Società;
- Stipulare contratti di locazione, leasing, factoring, stipulare contratti di assicurazione di qualunque genere e natura inerenti all'attività aziendale;
- Curare i rapporti con le Autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, ecc. e sovrintendere alla esecuzione degli atti ed adempimenti conseguenti;
- Intervenire, in proprio o per delega, in nome e per conto della Società, e rappresentare la stessa, rilasciando dichiarazioni di voto, nelle assemblee delle società partecipate, in attuazione di delibere del Consiglio di Amministrazione in caso di nomina di membri negli organi sociali delle società partecipate;

- Rilasciare, nell'ambito dei poteri conferiti, a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali che li abilitino a compiere in nome e per conto della Società singoli atti o categorie di atti, usando per essi la firma sociale.

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

- La tenuta dei rapporti istituzionali con gli Enti Locali
- Le attività di promozione a livello locale e l'organizzazione di eventi e manifestazioni in collaborazioni con enti e soggetti locali.

Consiglio di Amministrazione nella sua composizione collegiale:

Tutti gli atti di pianificazione, quali, a titolo esemplificativo:

- ✓ l'approvazione del piano tariffario;
- ✓ l'approvazione del piano commerciale;
- ✓ l'approvazione del piano di gestione dei parcheggi e degli ormeggi
- ✓ l'approvazione di opere di manutenzione straordinaria
- ✓ l'approvazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, del budget annuale e del Piano Economico Finanziario pluriennale

Tutti i provvedimenti di spesa che eccedano i limiti attribuiti ai singoli membri delegati.

L'Organismo di Vigilanza (OdV)

Ha la responsabilità di vigilare su:

- effettività ed attuazione del Modello;
- adeguatezza a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità;
- aggiornamento quando necessario da parte del CdA.

Le modalità di azione dell'OdV sono descritte all'interno del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, approvato dallo stesso OdV in autonomia.

2. PROCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

2.1 Identificazione e valutazione dei rischi reato

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere *a)* e *b)* della citata disposizione si riferiscono espressamente alla individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati e alla previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

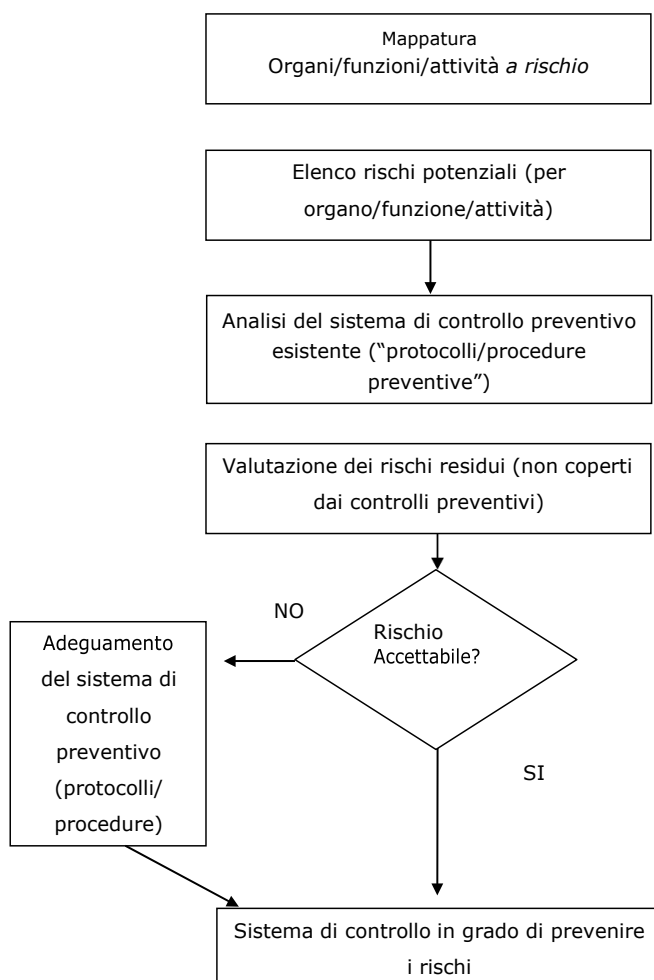
La norma segnala infatti espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

- a) l'**identificazione dei rischi**: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove, in quale area/settore di attività, e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- b) la **progettazione del sistema di controllo** (c.d. protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente e il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente (ridurre ad un livello accettabile) i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti:
 - i) la probabilità di accadimento dell'evento e
 - ii) l'impatto dell'evento stesso.

Il sistema di controllo preventivo deve essere tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento (livello di rischio accettabile), quindi deve essere in grado di:

- a) escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- b) evitare che nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali.

Rappresentazione grafica del processo per la realizzazione di un sistema di gestione dei rischi



Tale attività di "Valutazione dei rischi" si è articolata nelle seguenti fasi:

1. Identificazione dei Reati e delle Sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed assegnazione di una Valore di Gravità (proporzionale alla sanzione amministrativa prevista);
2. Identificazione dello Schema di rischio come combinazione della Probabilità di Accadimento e Gravità del Reato;
3. Identificazione dei Processi dell'organizzazione e delle unità a rischio, articolabili in processo/attività/funzioni;

4. Attribuzione di punteggi alle unità a rischio, conferiti sulla base di parametri di valutazione del rischio per individuare la Probabilità di Accadimento;
5. Elaborazione della Mappa dei rischi di reato sulla base di formule di “punteggio” personalizzabili in base alle esigenze specifiche.

L'attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili alla società, e per gli aspetti non regolamentati, al rispetto delle linee guida rilevanti (Linee Guida Confindustria in tema di “Modelli organizzativi e di gestione”).

La metodologia di analisi del modello organizzativo e di identificazione dei processi e dei sistemi di controllo per la prevenzione delle irregolarità, si è fondata su un modello di valutazione composto da sette componenti.

- **Tipologia di soggetto:** ente pubblico, categorie di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio con i quali sono intrattenuti i contatti;
- **Modalità di scambio delle informazioni e tipo di relazione con il soggetto:** telefonico/telematico, documentale, contatto personale, scambio di denaro.
- **Numero di soggetti** con i quali possono avvenire scambi e contatti in un anno di esercizio
- **Frequenza** con la quale possono avvenire con scambi e contatti in un anno di esercizio
- **Tipologia dell'attività svolta:** richiesta informazioni, richiesta di consulenza, negoziazione/contrattazione, partecipazione a gare / o richiesta di autorizzazioni.
- **Importanza** assegnata alla attività da parte dell'organizzazione
- **Presenza di metodi di controllo e di registrazione delle attività:** attività documentata e periodicamente verificata, attività documentata e non verificata, attività non documentata ma verificata, attività non documentata e non verificata.

Per ciascun componente è stata assegnata una scala di valori che attribuisce un valore più elevato quando la possibilità/probabilità di accadimento di reato è maggiore.

In seguito alla assegnazione dei punteggi per ciascuna attività/processo è stata elaborata la “**Valutazione dei Rischi Reato**” riferita alla Società ed alle singole funzioni aziendali che descrive:

- le attività aziendali risultate teoricamente e potenzialmente più esposte al rischio-reato ex D.Lgs. n. 231/2001;

- le fattispecie di reato teoricamente ascrivibili alle attività svolte;
- le funzioni aziendali che svolgono le attività risultate potenzialmente esposte ai rischi ex D.Lgs n. 231/2001;
- la potenziale incidenza del rischio in capo alla Società in termini di Gravità e Probabilità di accadimento della fattispecie di reato;

Nell'ambito di questo procedimento di revisione dei processi/funzioni a rischio, è opportuno identificare i soggetti interessati dall'attività di monitoraggio che in talune circostanze particolari ed eccezionali potrebbero includere anche coloro che siano legati all'impresa da meri rapporti di para subordinazione o da altri rapporti di collaborazione (come i *partners* commerciali) nonché i dipendenti ed i collaboratori.

Nel medesimo contesto è altresì opportuno porre in essere da parte dell'organo amministrativo, esercizi di *due diligence* tutte le volte in cui in sede di valutazione del rischio siano stati rilevati "indicatori di sospetto" (ad esempio conduzione di trattative in territori con alto tasso di corruzione, procedure particolarmente complesse, presenza di nuovo personale sconosciuto all'ente) afferenti ad una particolare operazione commerciale.

La Valutazione dei Rischi è finalizzata alla corretta progettazione delle misure preventive e deve quindi concretizzarsi in una rappresentazione esaustiva di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda. Tali aspetti sono descritti in particolare nelle Parti Speciali del Modello, che descrivono dettagliatamente e per ciascun ambito di reato:

- a. Le fattispecie di reato incluse nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01;
- b. Le attività sensibili identificate in Marina di Villasimius S.r.l.;
- c. Gli esempi di modalità commissive dei reati potenziali;
- d. I protocolli preventivi adottati dalla Società nell'ambito del proprio sistema organizzativo.

2.2. Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti a un "livello accettabile" (sistema di controlli che non possono essere aggirati se non con intenzionalità).

La nozione di rischio accettabile è fondamentale per la determinazione del limite qualitativo-quantitativo delle misure di prevenzione da introdurre e delle procedure da implementare. La soglia di accettabilità è rappresentata, infatti, da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente.

Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce *“specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”*.

Le componenti di un sistema di controllo interno (preventivo) sono molteplici.

Occorre sottolineare come le componenti di controllo indicate nel seguito debbano integrarsi in un sistema organico, nel quale non tutte necessariamente devono coesistere, e dove la possibile debolezza di una componente può essere controbilanciata dal rafforzamento di una o più delle altre componenti in chiave compensativa.

Il risultato del processo di risk management è rappresentato da un giudizio di rischiosità in merito ai singoli processi ed attività aziendali e le fattispecie di reato considerate, che sarà poi oggetto di valutazione per gli interventi necessari da parte del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, i c.d. **Protocolli Preventivi introdotti nella società** sono:

a) Codice etico e Sistema disciplinare

Costituiscono la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo:

- l’adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico nonché delle procedure previste dal modello.

b) Sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione deve essere in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare, ed in particolare con l’obiettivo di:

- esaminare il bilancio di previsione;
- valutare le variazioni di budget ed analisi degli scostamenti in progress - analisi del conto consuntivo;
- verificare la regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;

- verificare la tenuta dei libri e delle scritture contabili e della corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili;
- verificare la gestione di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

c) Poteri autorizzativi e di firma in capo al Presidente del CdA e dell'AD

I poteri risultano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, e prevedono – come suddetto – una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, definite in apposito CdA dell'11.6.2021.

d) Sistema di Gestione Salute e Sicurezza conforme a OHSAS 18001

In conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, Marina di Villasimius S.r.l.: si è dotata di un Sistema di Gestione conforme allo standard OHSAS 18001:2007, indicato come modello di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa (qualora efficacemente attuato).

e) Procedure specifiche inerenti altre aree organizzative

A complemento delle procedure di cui al punto e) l'Organizzazione si è dotata di procedure specifiche destinate ad altre aree organizzative quali ad esempio amministrazione e rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le procedure e i protocolli di cui ai punti e) ed f) costituiscono i protocolli esimenti del modello di gestione del rischio amministrativo ex D. lgs. n. 231/2001. La correlazione tra le fattispecie di reato e i singoli protocolli preventivi sono indicati in dettaglio all'interno delle Parti Speciali del presente Modello Organizzativo.

I criteri generali adottati nella definizione delle procedure e dei protocolli preventivi prevedono che:

a. Ogni operazione, transazione, azione risulta verificabile, documentata, coerente e congrua.

Per ogni operazione è necessario che sia presente un adeguato supporto documentale su cui è possibile procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

b. Nessuno gestisce in autonomia un intero processo.

Il sistema comporta l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione è sotto la responsabilità di persona diversa da

colui che contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, a nessuno sono stati attribuiti poteri illimitati; i poteri sono deliberati in apposite delibere del CdA e sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate. Ciò vale, naturalmente, nei limiti imposti dalla dimensione dell'Organizzazione.

c. I controlli sono documentati.

Il sistema di controllo documenta l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (nel seguito denominato l'Organismo).

L'art. 7, comma 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, da parte dell'organismo a ciò deputato.

È in capo al CdA la modifica del MOG, per quanto l'OdV ha il compito di suggerire la necessità di dover intervenire sullo stesso.

3.1 Attività dell'Organismo di Vigilanza

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- Vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- Disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- Analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del modello;
- Proposte di modifica se necessario di aggiornamento del Modello in capo al CdA, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare adeguamenti.

3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza, è possibile quindi in linea di principio optare per una composizione monosoggettiva o plurisoggettiva di tale Organismo di Controllo.

L'Organismo di Vigilanza è istituito e nominato da parte del Consiglio di Amministrazione, che indica anche il membro dell'Organismo destinato ad assumere il ruolo di Presidente, in capo di composizione plurisoggettiva. L'incarico deve quindi essere formalizzato nel CdA e, quando

formalmente accettato da tutti i soggetti nominati, deve essere comunicato a tutti i livelli dell'Organizzazione.

L'incarico dei membri ha un termine temporale, rinnovabile senza limiti.

La scelta di composizione deve comunque tenere conto delle finalità che il Decreto si propone tramite la definizione dell'OdV, nonché della complessità e delle dimensioni dell'Ente.

È comunque sempre consentito, all'Organismo di Vigilanza, di richiedere il supporto di personale esperto esterno.

In merito ai requisiti soggettivi dei componenti dell'Organismo, è necessario che detti componenti siano dotati di un livello di professionalità e competenze tali da poter assolvere in modo adeguato ai propri compiti, ed in particolare:

- Conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi dell'Ente tipici del settore;
- Conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- Capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà dell'Ente;
- Conoscenza dei principi e delle tecniche proprie di Auditing ed economia aziendale;

Inoltre, tali soggetti devono:

- Essere dotati di un profilo etico e professionale di valore;
- Possedere oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte;
- Autonomia e indipendenza.

Ciascun componente dell'Organismo deve rispondere ad opportuni requisiti di onorabilità, in modo che l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della propria condotta non siano pregiudicati. Per garantire la terzietà e l'onorabilità dei membri dell'Organismo e del personale professionale dedicato all'attività dello stesso è necessario che questi:

- Non siano membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione dell'Ente;
- Non siano legati alla Società e/o alle società dalla stessa controllate o ad essa collegate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o incarichi retribuiti;

- Non si trovino in conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Ente, per esempio, abbiano prestato fideiussione, garanzie in favore di uno degli Amministratori esecutivi (o del coniuge); ovvero abbiano con quest'ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- Non siano interdetti, inabilitati, falliti;
- Non siano condannati, con sentenza passata in giudicato, o abbiano subito applicazione di pene su richiesta delle parti, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;
- Non siano condannati, con sentenza passata in giudicato, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: Reporting nei confronti degli Organi Societari

Alla luce di quanto evidenziato, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- analizzare la reale adeguatezza del Modello a prevenire i reati di interesse del D.Lgs. 231/01
- vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza del Modello
- proporre l'aggiornamento del Modello, allorché le analisi effettuate evidenzino l'opportunità di correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche normative o mutamenti della struttura aziendale.

A tal fine all'OdV è attribuita la responsabilità di svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte
- coinvolgere negli audit anche direttamente i referenti operativi
- effettuare, anche senza preavviso, nelle aree a rischio reato, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti
- monitorare l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di business, allo scopo di far aggiornare l'elenco delle aree aziendali a rischio reato da parte del CdA, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte

- richiedere ai responsabili di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'adeguatezza del Modello e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle funzioni
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a eventuali criticità delle misure previste dal Modello, a violazioni delle stesse nonché a qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda a rischio di reato
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato:
 - la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello
 - le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività
 - l'evidenza delle varie attività svolte
- verificare che il vertice aziendale e tutti i responsabili di funzione delle aree a rischio reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti/collaboratori che a essi riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni di presidio del rischio
- coordinarsi con i responsabili di funzione interessati per la costante formazione del personale in relazione alle previsioni del Decreto Legislativo 231/01
- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'adeguatezza del Modello
- programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello da parte del CdA
- presentare, se necessario, proposte scritte di adeguamento del Modello al vertice aziendale e al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione
- verificare l'attuazione delle proposte di adeguamento del Modello precedentemente formulate
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza del Modello.

L'OdV riporta i risultati della sua attività all'organo amministrativo della Società, ed in particolare:

- riferisce su base continuativa con carattere straordinario, nei confronti dell'Organo Amministrativo per la segnalazione di eventuali difformità o anomalie rilevate rispetto al Modello in vista dell'adozione delle eventuali ed opportune sanzioni;
- riferisce annualmente con relazione scritta sul risultato del proprio operato al CdA.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'O.d.V. con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'O.d.V. del Marina potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3.4 Il coinvolgimento delle risorse interne e dei collaboratori esterni

La Marina promuove momenti di informazione/formazione del MOG anche con supporti informatici per la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti/collaboratori che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto e ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Per consentire una corretta esecuzione del Modello, la Direzione gestisce la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momenti informativi generali e momento formativo specifico; pubblicazione del Modello 231 e del Codice Etico nella bacheca informativa della società; e-mail di aggiornamento;
- Altro personale: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nella bacheca informativa della società; e-mail o comunicazione di aggiornamento;
- Collaboratori/Consulenti: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà a inserire nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D.Lgs. 231/2001, richiedendo l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola;
- Fornitori/Partner: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole con cui i fornitori/partner si

impegheranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge e a rispettare il Codice Etico nella gestione dei rapporti con la Marina;

- Clienti/Utenti: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale.

Le violazioni accertate sono comunicate dall'OdV al vertice aziendale, il quale attiva le azioni necessarie e fornisce comunicazioni di ritorno all'Organismo mittente.

I dettagli applicativi sono definiti in **Allegato n. 2 "Sistema disciplinare"**, cui si rinvia.

3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo la procedura ivi contemplata, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività del Marina o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'O.d.V.;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'O.d.V. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- le segnalazioni debbono pervenire all'O.d.V. attraverso apposita e-mail sull'indirizzo di posta dedicato.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente e a quanto indicato nella parte speciale, devono essere obbligatoriamente trasmesse dal CdA all'Organismo di Controllo le informative concernenti le modifiche relative alla struttura organizzativa, alle procedure sensibili e all'assetto Societario.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Marina intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione a vario titolo:

- Rapporti con Enti di verifica e controllo (ASL, ARPA, GdF, eccetera)
- Richiesta di permessi o autorizzazioni (Vigili del Fuoco, Comune)

a. Reati inclusi nel campo di applicazione del Modello Organizzativo

La tabella seguente riporta le fattispecie di reato incluse nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione. La tabella è aggiornata in seguito ad eventuali modifiche nel campo di applicazione del Decreto apportate dal legislatore.

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 24	
Descrizione	Art. c.p.
<u>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	316 bis
<u>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	316 ter

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
Art. 24	
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	
<u>(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.	640 c. 2
<u>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</u> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	640 bis
<u>(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre	640 ter

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
Art. 24	
una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	
<u>(Frode nelle pubbliche forniture)</u> Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente	356
<u>(Frode ai danni del Fondo europeo agricolo)</u> Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.	Art. 2. L. n. 898/1986

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 25

(Concussione)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

317

(Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

318

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

319

(Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

319-bis

(Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

319-ter

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
Art. 25	
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	
<u>(Induzione indebita a dare o promettere utilità)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.	319 - quater
<u>(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)</u> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.	320
<u>(Pene per il corruttore)</u> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	321
<u>(Istigazione alla corruzione)</u> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero	322

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
Art. 25		
a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.		
<u>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</u> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);		322 bis c.p.

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 25	
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.	
<u>(Traffico di influenze illecite)</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria	346-bis

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 25

mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

(Peculato)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi

314 I c.

(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

316

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 25

(Abuso d'ufficio)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

323

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

25 decies [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

377 bis

b. Valutazione del rischio e protocolli adottati

Dalla Valutazione del Rischio Reato effettuata internamente dal CdA, emerge che i Reati contro la Pubblica Amministrazione sono da considerarsi a rischio **medio**, ed è stata predisposta un'apposita **Parte Speciale (A)**, a cui si rinvia.

PARTE SPECIALE II - REATI SOCIETARI

a. Reati inclusi nel campo di applicazione del Modello Organizzativo

La tabella seguente riporta le fattispecie di reato incluse nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/01 relativamente ai reati Societari. La tabella è aggiornata in seguito ad eventuali modifiche nel campo di applicazione del Decreto apportate dal legislatore.

REATI SOCIETARI Art. 25 ter [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	
Descrizione	Art. c.c.
<u>(False comunicazioni sociali)</u> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	2621

REATI SOCIETARI

Art. 25 ter

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]

(False comunicazioni sociali nelle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(Impedito controllo)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo

REATI SOCIETARI Art. 25 ter [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	
legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	
<u>(Indebita restituzione di conferimenti)</u> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	2626
<u>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</u> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	2627
<u>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</u> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante,	2628



REATI SOCIETARI	
Art. 25 ter	
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	
cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	
<u>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</u> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	2629
<u>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</u> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".	2629 bis

REATI SOCIETARI

Art. 25 ter

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]

(Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2632

(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2633

(Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

2635



REATI SOCIETARI

Art. 25 ter

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

(Istigazione alla corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

2635 bis

REATI SOCIETARI Art. 25 ter [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]	
<u>(Illecita influenza sull'assemblea)</u> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	2636
<u>(Aggiotaggio)</u> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	2637
<u>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per	2638 -2

REATI SOCIETARI

Art. 25 ter

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]

legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

b. Valutazione del rischio e protocolli adottati

Dalla Valutazione del Rischio Reato effettuata internamente dal CdA, emerge che i Reati in esame sono da considerarsi a rischio **medio**, ed è stata predisposta un'apposita **Parte Speciale (B)**, a cui si rinvia.

PARTE SPECIALE III - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

E' opportuno sottolineare in questa sede la differenza tra i criteri di imputazione previsti per gli altri reati richiamati dal Decreto e quelli di cui al presente paragrafo. I reati previsti dal Decreto sono infatti in generale puniti a titolo di dolo, ovvero il soggetto compie azioni con la volontà e la consapevolezza di compierle.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, i reati di omicidio o lesione grave o gravissima potrebbero realizzarsi anche a titolo di *colpa*: tale profilo di imputazione può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza, successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, hanno attività sensibili in materia. Ad esempio:

- Il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- Il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione
- Il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza.

Per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, è inoltre opportuno ricordare la differenza tra area o processo a maggior rischio infortunistico ed area o processo "critico" ai fini del D. Lgs. 231/01.

Il rischio infortunio è valutato con le apposite metodologie previste dalle norme tecniche in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed è finalizzato ad identificare le attività a maggior rischio di infortunio o malattia professionale, in relazione a fattori quali probabilità di accadimento e gravità dei potenziali danni alle persone. Gli esiti di tali valutazioni sono descritti nel Documento di Valutazione di Rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., a cui si rinvia.

I processi "critici" ai fini del Decreto sono invece valutati dal CdA considerando tutte le attività aziendali in cui possono essere messi in atto comportamenti da cui possono originare i reati di cui all'art. 25-septies, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società. A titolo esemplificativo si citano: carenze nella formazione del personale, mancata effettuazione di manutenzioni e controlli su impianti ed attrezzature.

a. Reati inclusi nel campo di applicazione del Decreto

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO Art. 25 septies [Articolo aggiunto dalla L. 3.8.2007 n. 123, art. 9 e modificato L. n. 3/2018]	
Descrizione	Art. c.p.
<u>(Omicidio colposo)</u> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	589
<u>(Lesioni personali colpose)</u> Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte	590

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME,
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA
TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

Art. 25 septies [Articolo aggiunto dalla L. 3.8.2007 n. 123, art. 9 e modificato L. n. 3/2018]

Descrizione	Art. c.p.
sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	

b. Valutazione del rischio e protocolli adottati

Dalla Valutazione del Rischio Reato effettuata internamente dal CdA, emerge che i Reati in materia di violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, sono da considerarsi a rischio **alto**, ed è stata predisposta un'apposita **Parte Speciale (C)**, a cui si rinvia.

Si precisa che la Marina si è dotata di un sistema di controllo interno che prevede, oltre ai principi indicati nella Parte Generale del Modello, i protocolli redatti in conformità allo standard OHSAS 18001:2007, così come previsto anche dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Questa sezione si riferisce pertanto a comportamenti posti in essere da esponenti aziendali della Marina di Villasimius S.r.l., quali dirigenti e dipendenti, nonché collaboratori, operanti nelle attività a rischio a vario titolo, in particolare i Responsabili dei servizi che, per il ruolo svolto e le responsabilità in carico, si profilano come figure dirigenziali ai fini della L. 81/2008, nonché i dipendenti in qualche modo preposti alle attività svolte, gli organi sociali, i consulenti, i partner.

L'obiettivo è di fare in modo che i soggetti sopra elencati, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto,

dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di tale reato.

Per le specifiche previsioni nella prevenzione dei Reati in materia di violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Marina, si rinvia integralmente alla documentazione di valutazione dei Rischi in materia, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello 231/2001 (**Appendice A**).

PARTE SPECIALE IV - REATI AMBIENTALI

Nell'ambito delle attività svolte da Marina di Villasimius S.r.l., sono identificabili i seguenti aspetti ambientali sotto il controllo della Società:

- Produzione di rifiuti derivanti dalle attività di ufficio e dalle attività di piccola manutenzione svolte internamente
- Gestione di incidenti ambientali (sversamenti di sostanze pericolose nello specchio d'acqua portuale)
- Gestione degli impatti ambientali derivanti da lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell'infrastruttura portuale, incluse le fasi autorizzative, di progettazione e di controllo dell'esecuzione dei lavori.

Si sottolinea che tutte le attività di terzi che insistono sull'area in concessione demaniale a Marina di Villasimius S.r.l. (cantieristica navale, negozi, altri servizi commerciali) sono oggetto di affidamento in regime dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione con specifica attribuzione e manleva per tutti gli adempimenti anche di carattere ambientale (es. gestione scarichi idrici, emissioni in atmosfera, gestione rifiuti).

a. Reati inclusi nel campo di applicazione del Decreto

REATI AMBIENTALI 25 undecies [Articolo aggiunto dall'art. 2 D.Lgs. 07.7.2011, n. 121 modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]	
<u>Descrizione</u>	Art. c.p. / norma
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	727-bis c.p.

REATI AMBIENTALI

25 undecies [Articolo aggiunto dall'art. 2 D.Lgs. 07.7.2011, n. 121 modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

<u>Descrizione</u>	Art. c.p. / norma
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	733-bis c.p.
Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui all'Allegato 5 tabelle 3 e 5/A D.Lgs. 152/2006 senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta	art. 137 c.2 D.Lgs. 152/2006
Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui all'Allegato 5 tabelle 3 e 5/A D.Lgs. 152/2006 con mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative	art. 137 c.3 D.Lgs. 152/2006
Scarico di acque reflue industriali con sostanze pericolose di cui alla tabella 5 Allegato 5 D.Lgs. 152/2006, con superamento dei i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto	art. 137 c. 5 D.Lgs. 152/2006
Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento	art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/2006
Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza	art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/2006
Inosservanza dei divieti di scarico su suolo e nel sottosuolo di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs.152/2006	art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/2006
Attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi o non pericolosi	art. 256 c.1 D.Lgs 152/2006

REATI AMBIENTALI

25 undecies [Articolo aggiunto dall'art. 2 D.Lgs. 07.7.2011, n. 121 modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

<u>Descrizione</u>	Art. c.p. / norma
Deposito temporaneo di rifiuti sanitari in violazione delle disposizioni obbligatorie	art. 256 c. 6 D.Lgs. 152/2006
Discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi o non pericolosi	art. 256 c.3 D.Lgs. 152/2006
Attività non consentite di miscelazione rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187	art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/2006
Mancata bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee conseguente a superamento delle soglie di rischio o provocato da sostanze pericolose	art. 257 c. 1, 2 D.Lgs. 152/2006
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto	art. 258 c.4 D.Lgs. 152/2006
Traffico illecito di rifiuti	art. 259 D.Lgs. 152/2006
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art. 260 c. 1 D.Lgs. 152/2006
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti radioattivi	art. 260 c.2 D.Lgs. 152/2006

REATI AMBIENTALI

25 undecies [Articolo aggiunto dall'art. 2 D.Lgs. 07.7.2011, n. 121 modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

<u>Descrizione</u>	Art. c.p. / norma
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso nell'inserimento su SISTRI	art. 260 bis c.6 D.Lgs. 152/2006
Omissione accompagnamento del rifiuto pericoloso e non con copia cartacea della scheda SISTRI e del certificato analitico ove necessario da parte del trasportatore	art. 260 bis c. 7
Accompagnamento del rifiuto pericolose e non con copia cartacea scheda SISTRI fraudolentemente modificata	art. 260 bis c.8
Violazione dei limiti imposti da autorizzazione o da altra normativa vigente per le emissioni in atmosfera	aet. 279 c.5
Importazione, esportazione, utilizzo in modo difforme, trasporto, commercio senza licenza o certificato di specie elencate all'Allegato A del Reg. CE 338/1997	art. 1 c. 1 L. 150/1992
Recidiva dei reati di cui sopra	art. 1 c. 2 L.150/1992
Introduzione di esemplari nella Comunità Europea ovvero esportazione o riesportazione senza certificati di licenza, o con certificati falsi, inosservanza delle prescrizioni contenute nei certificati, false dichiarazioni ai fini di ottenere un certificato, omessa o falsa notifica all'importazione, falsificazione o alterazione di licenze e certificati	art. 3 bis L 150/1992, reg. 338/97 art. 16 c 1
Produzione, consumo, importazione, detenzione e commercializzazione di sostanze di cui alla tabella A del D.Lgs. 549/1993 (sostanze lesive dell'ozono) al di fuori degli obblighi previsti dal medesimo allegato	art. 3 c. 6 D.Lgs 549/1993
Versamento in mare doloso o colposo di sostanze inquinanti da nave	D.Lgs. 202/2007 art. 8 e 9

b. Valutazione del rischio e protocolli adottati

Dalla Valutazione del Rischio Reato effettuata internamente dal CdA, emerge che i Reati in materia ambientale, sono da considerarsi a rischio **medio**, ed è stata predisposta un'apposita **Parte Speciale (D)**, a cui si rinvia.

PARTE SPECIALE V - REATI TRIBUTARI

a. Reati inclusi nel campo di applicazione del Decreto

REATI TRIBUTARI ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001 [articolo aggiunto dalla l. n. 157/2019 e dal d.lgs. n. 75/2020]	
Descrizione	Art. D.Lgs. n. 74/2000
<u>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</u> 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	2
<u>(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)</u> 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e	3

REATI TRIBUTARI

ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001

[articolo aggiunto dalla l. n. 157/2019 e dal d.lgs. n. 75/2020]

ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

REATI TRIBUTARI ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001 [articolo aggiunto dalla l. n. 157/2019 e dal d.lgs. n. 75/2020]	
<u>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</u> 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	8
<u>(Occultamento o distruzione di documenti contabili)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	10
<u>(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)</u> 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella	11

REATI TRIBUTARI

ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001

[articolo aggiunto dalla l. n. 157/2019 e dal d.lgs. n. 75/2020]

documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

(Dichiarazione infedele)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si

4

REATI TRIBUTARI ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001 [articolo aggiunto dalla l. n. 157/2019 e dal d.lgs. n. 75/2020]	
tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).	
<u>(Omessa dichiarazione)</u> 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	5
<u>(Indebita compensazione)</u> 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.	10 quater

b. Valutazione del rischio e protocolli adottati

Dalla Valutazione del Rischio Reato effettuata internamente dal CdA, emerge che i Reati in materia tributari, sono da considerarsi a rischio **medio**, ed è stata predisposta un'apposita **Parte Speciale (E)**, a cui si rinvia.

PARTE SPECIALE VI - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

a. Reati inclusi nel campo di applicazione del Decreto

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Art. 24 ter [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla L. 69/2015]	
Descrizione	Art. c.p.
<u>(Associazione per delinquere)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	416

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24 ter

[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla L. 69/2015]

Descrizione	Art. c.p.
<u>(Associazione di tipo mafioso)</u> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	416 bis

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24 ter

[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla L. 69/2015]

Descrizione	Art. c.p.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	
<u>(Scambio elettorale politico-mafioso)</u> Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.	416 ter
<u>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</u> Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per	630

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24 ter

[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla L. 69/2015]

Descrizione	Art. c.p.
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.	
<u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.	DPR 309/90 Art. 74

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24 ter

[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla L. 69/2015]

Descrizione	Art. c.p.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i	

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24 ter

[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla L. 69/2015]

Descrizione	Art. c.p.
partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	
<u>(Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo)</u> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.	L. 203/91

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24 ter

[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla L. 69/2015]

Descrizione	Art. c.p.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	
<u>(Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110)</u> (*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e	407, co. 2, lett. a), numero 5)

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24 ter

[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla L. 69/2015]

Descrizione	Art. c.p.
strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.	

In relazione ai delitti di criminalità organizzata, è necessario tenere in considerazione, oltre a quanto previsto dall'art. 416 bis c.p. sopra citato, i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. In particolare, per la criminalità di tipo mafioso, infatti, i fenomeni di agevolazione offrono la possibilità di attuare un'ampia serie di condotte atipiche idonee a conseguire l'illecito obiettivo di recare un vantaggio all'organizzazione criminale.

b. Valutazione del rischio e protocolli adottati

Dalla Valutazione del Rischio Reato effettuata internamente dal CdA, emerge che i Delitti di criminalità organizzata, sono da considerarsi a rischio **medio/basso**, ed è stata predisposta un'apposita **Parte Speciale (F)**, a cui si rinvia.

PARTE SPECIALE VII - REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

a. Reati inclusi nel campo di applicazione del Decreto

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 25 octies [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, art. 63, co. 3, modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]	
Descrizione	Art. c.p.

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

25 octies

**[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, art. 63, co. 3,
modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]**

(Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

648

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

25 octies

**[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, art. 63, co. 3,
modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]**

(Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

648 bis

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

648 ter

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

25 octies

**[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, art. 63, co. 3,
modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]**

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

(Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 648 ter- 1

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

25 octies

**[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, art. 63, co. 3,
modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]**

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

b. Valutazione del rischio e protocolli adottati

Dalla Valutazione del Rischio Reato effettuata internamente dal CdA, emerge che i Reati in esame sono da considerarsi a rischio **medio**, ed è stata predisposta un'apposita **Parte Speciale (B)**, a cui si rinvia.

PARTE SPECIALE VIII - ALTRE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001

Il presente capitolo si rivolge indirettamente a tutti gli altri reati previsti nel catalogo-reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, non trattati ed approfonditi nel presente Modello Organizzativo della Marina di Villasimius S.r.l. in quanto l'attività svolta dalla società, secondo le valutazioni operate dal Consiglio di Amministrazione, è tale da ritenere la probabilità della loro commissione ad un livello nullo o comunque talmente basso, che il Consiglio ha ritenuto di non implementare apposite procedure di prevenzione.

Va comunque ribadito che la Società, sulla base del Codice Etico adottato, vieta e punisce anche l'ipotetica commissione o tentata commissione anche dei reati per i quali la MARINA non si è dotata di procedure specifiche di prevenzione 231.